CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 359 **Chieri,** 05/11/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN STRADA FORTEMAGGIORE E VIA DELLA CA BIANCA DAL GIORNO 09/11/2026 AL GIORNO 31/12/2026

Il Dirigente Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo

Premesso che il giorno 04.11.2026 – prot. 56596 - 56597 perveniva richiesta di ordinanza di modifica alla viabilità da parte del Sig. Z. D. in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Zecchini Group S.r.l. con Sede legale In Via Vigellio n. 42, 110 - 13885 Salussola (BI), partita iva 02093940027, consistente nel RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA in VIA DELLA CA BIANCA e SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE in VIA FORTEMAGGIORE dal giorno 09/11/2026 al giorno 31/12/2026 per sostiutzione della tubazione Italgas;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto in quanto la dimensione della carregiata in presenza dell'area di cantiere non garantisce la regolare circolazione veicolare;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

Visto l'incarico di elevata qualificazione affidato con provvedimento del Dirigente in data 23/10/2025 prot. n. 57494/2025 al Dott. Scuttari Federico;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE DI UN AREA DI CANTIERE e TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON CONTESTUALE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO DA CANTIERE in VIA DELLA CA BIANCA CON ORARIO 08:00 – 18:00 dal giorno 09/11/2026 al giorno 31/12/2026 per le motivazioni descritte in premessa;
2) L'ISTITUZIONE DI UN AREA DI CANTIERE e TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE in STRADA FORTEMAGGIORE dal giorno 09/11/2026 al giorno 31/12/2026 per le motivazioni descritte in premessa;

Al Sig. Z. D. in qualità Legale Rappresentante della ditta Zecchini Group S.r.l. esecutrice dei lavori:

- il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione

dei lavori;
- l'informazione del presente provvedimento ai residenti, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Chieri, al Consorzio Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento;
- la presenza di personale idoneo (c.d. movieri)per tutta la durata dei lavori al fine di regolare il traffico veicolare e pedonale in sicurezza;

la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;

che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- che a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante Dott. Federico SCUTTARI;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada

Il Responsabile EQ
Area Polizia Locale e Protezione Civile
Federico Scuttari / ArubaPEC S.p.A.